



REGIONE MARCHE

Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro

0000085|21/06/2019

|CREL\_MARCHE|P

Al Presidente della III Commissione  
assembleare permanente

e p.c.

Al Presidente dell'Assemblea legislativa  
delle Marche

SEDE

Oggetto: Trasmissione parere sul testo della **proposta di legge n. 232/2018**, ad iniziativa del consigliere Bisonni, concernente: «*Criteri localizzativi degli impianti di combustione dei rifiuti e del CSS*», così come approvato dalla III Commissione.

Si trasmette il parere telematico espresso dal Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro in data 21 giugno 2019, ai sensi articolo n. 4, comma 1, lettera c), della l.r. n. 15/2008 e articolo 19 del R.I. di questo Consiglio, sul testo della proposta di legge indicata in oggetto.

Con i migliori saluti.

Il Segretario generale  
Maria Rosa Zampa

Tel. 071 2298 416, 071 2298 451

e-mail : [crel@assemblea.marche.it](mailto:crel@assemblea.marche.it)

pec:[assemblea.marche.crel@emarche.it](mailto:assemblea.marche.crel@emarche.it)

[http://www.consiglio.marche.it/istituzione/organismi\\_consiliari/crel/](http://www.consiglio.marche.it/istituzione/organismi_consiliari/crel/)

60121 Ancona • Piazza Cavour, 23 • Fax 071 2298 462



REGIONE MARCHE  
Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro

PARERE N. 14/2019

---

**PROPOSTA DI LEGGE N. 232/2018 «CRITERI LOCALIZZATIVI DEGLI  
IMPIANTI DI COMBUSTIONE DEI RIFIUTI E DEL CSS».**

---

**IL CONSIGLIO REGIONALE  
DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**

VISTO il testo della proposta di legge n. 232/2018, ad iniziativa del consigliere Bisonni, concernente: «Criteri localizzativi degli impianti di combustione dei rifiuti e del CSS», così come approvato dalla II Commissione in data 12 giugno 2019 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.70 del 13 giugno 2019;

VISTO l'articolo n. 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

VISTO l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia del Lavoro;

VERIFICATA l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia del Lavoro entro il giorno 21 giugno 2019, scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto a otto giorni con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa, assunta al protocollo n. 71 del 13 giugno 2019;

PRESO ATTO della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

VISTA la proposta di parere formulata dal relatore Marco Manzotti e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 18 giugno 2019, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 21 giugno 2019;

PRESO ATTO delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

VERIFICATO che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggioranza dei componenti di questo Consiglio;

DATO ATTO, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 21 giugno 2019;

**DELIBERA**

di esprimere parere contrario.

Il Presidente  
F.to Marco Manzotti



## RELAZIONE

La proposta di legge n. 232/2018 definisce *“I criteri per l'individuazione dei luoghi idonei ad accogliere gli impianti di combustione del combustibile solido secondario (CSS), dei rifiuti o dei materiali e sostanze derivanti dal trattamento dei rifiuti medesimi”* (art. 1).

Con tale proposta di legge si interviene nuovamente con l'obiettivo di modificare in modo sostanziale il Piano regionale dei rifiuti.

Infatti, il Consiglio regionale ha approvato, prima dell'attuale proposta di legge, la L.R. 22 del 28 giugno 2018 *“Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”* impugnata dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3-7 settembre 2018. L'epilogo della legge regionale è noto anche se solo recentemente è stata resa disponibile anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 142 del 2019.

La L.R. 22/2018 della Regione Marche, infatti è stata dichiarata incostituzionale anche in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione e, più nello specifico per quanto di nostro interesse, al punto 10.3 *“va rimarcato che, con l'art. 2 della legge regionale in esame, la Regione resistente ha predeterminato in via normativa non solo il contenuto di potenziali valutazioni programmatiche, correlate alle relative situazioni territoriali, ma anche di successive scelte strategiche attuative, tipicamente proprie dei piani regionali ex art. 199 del d.lgs. n. 152 del 2006 e dei piani d'ambito previsti dall'art. 203, comma 3, del medesimo decreto.*

*Si è dunque anticipato, in forma di legge, il contenuto oggettivo di interventi regionali che la legge statale correla ad atti di pianificazione aventi la forma dell'atto amministrativo, sul presupposto che solo in tal modo è possibile assicurare «le “garanzie procedurali per un giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco, da soddisfare anche attraverso l'acquisizione di pareri tecnici”» (in termini, da ultimo, sentenza n. 28 del 2019 proprio con riferimento alle scelte inerenti gli atti di pianificazione previsti nella gestione integrata dei rifiuti)”*.

Il CREL, a sua volta e a suo tempo, aveva formulato parere contrario alla pdl n. 192/2018, tra le cui motivazioni riportiamo le seguenti che riteniamo pertinenti anche in questa sede:

*«Alle suindicate considerazioni di merito si ritiene opportuno indicare il seguente aspetto di natura “procedurale”.*

*La L.r. 24/2009 stabilisce con chiarezza che i Piani d'Ambito sono redatti in conformità al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti tanto che è prevista una specifica procedura di verifica da parte della Regione (art. 10 commi 7,8,9) sulla conformità.*

*Pertanto, ai Piani d'Ambito è lasciata una discrezionalità di adeguamento alle caratteristiche delle impiantistiche esistenti ed alle esigenze dei territori ma sempre nel rispetto degli indirizzi espressi nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.*

*La PdL n.192/2018, invece, propone di introdurre nella L.R. 24/2009 - che ha la prioritaria finalità di disciplinare le funzioni e le competenze per la gestione integrata dei rifiuti - una scelta strategica che attiene al compito del Piano Regionale dei Rifiuti, in conformità del quale i Piani d'Ambito devono essere redatti.»*

Venendo alla attuale proposta di legge n. 232/2019, si evidenzia come ancora una volta si interviene sulla realizzazione degli impianti di combustione dei rifiuti e del CSS nella nostra regione, questa volta definendo le distanze minime che gli impianti devono rispettare, cioè 5 chilometri in linea d'aria dagli ambiti residenziali e da funzioni sensibili.



REGIONE MARCHE  
Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro

Non solo, la proposta perpetua quanto già di fatto sollevato nella citata sentenza ma anche in altre sentenze della Corte Costituzionale (da ultimo la sentenza n. 28/2019) in cui la Corte ha precisato che *“le norme statali che rimettono la definizione di interventi regionali ad atti di pianificazione devono intendersi prescrittive della forma dell’atto amministrativo”* solo così, infatti, è possibile assicurare le *“garanzie procedurali per un giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco, da soddisfare anche attraverso l’acquisizione di pareri tecnici”*, con conseguente divieto per la regione di ricorrere ad una *legge-provvedimento»* (sentenza n. 174 del 2017; nello stesso senso, sentenza n. 139 del 2017).

Inoltre, *“l’atto amministrativo costituisce il punto di approdo di un’adeguata attività istruttoria svolta nella sede procedimentale, aperta al coinvolgimento degli enti territoriali e dei soggetti privati interessati, e quindi preordinata all’apprezzamento e alla sintesi delle plurime istanze coinvolte (siano esse statali, locali o private); è in tale sede che dette istanze possono adeguatamente emergere ed essere valutate in modo trasparente, e ciò non solo a garanzia dell’imparzialità della scelta - nel rispetto del principio di cui all’art. 97 Cost. - ma anche e soprattutto per il perseguimento, nel modo più adeguato ed efficace, dell’interesse primario coinvolto, che consiste nell’inveramento della tutela ambientale (sentenze n. 69 e 66 del 2018)”*.

La proposta di legge regionale, quindi, perpetua un’impostazione più volte rilevata dalla Suprema Corte in molteplici sentenze anche, da ultimo, nella sentenza n. 142/2019, con la concreta probabilità di incorrere in una certa impugnazione anche in questo caso sul medesimo oggetto.

Infine, per quanto riguarda l’art. 3 bis “Disposizioni transitorie” si esprime contrarietà a tale disposizione che sancisce la retroattività delle disposizioni contenute nella pdl, e cioè l’applicazione del divieto di realizzare tali impianti ad una distanza minima di 5 km anche ai procedimenti già avviati prima dell’entrata in vigore della legge.

La dottrina e giurisprudenza prevalente, infatti, ritengono fondamentale che, per esigenze di certezza, venga applicato il principio *tempus regit actum*. Ogni atto deve trovare il proprio regime giuridico di riferimento nella disciplina normativa in vigore nel tempo in cui è stato posto in essere. Il principio in esame trova il suo riconoscimento nell’ordinamento tramite l’art 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, che statuisce come la legge disponga solamente per l’avvenire.

E’ evidente l’esigenza delle imprese, che programmano progetti da realizzare sulla base di informazioni, disposizioni normative di varia natura oltre che di valutazioni di tipo economico, sia quella di non mutare il contesto di partenza sul quale hanno pianificato le proprie iniziative.

Per quanto sopra esposto si propone di esprimere parere contrario.